SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 1990, n. 15.

Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989;

Visto il conforme parere in data 25 gennaio 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.».

Art. 2.

1. Nel comma 1 dell'art. 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: «nell'art. 72 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 72 commi 1 e 3».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 71 e 72 del R.D. n. 12/1941, come sostituiti dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 449/1988 poi modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 71 (*Nomina e funzioni dei vice procuratori onorari*). — 1. Alle procure della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di circondario possono essere addetti vice procuratori onorari per l'espletamento delle sole funzioni indicate nell'art. 72 *commi 1 e 3*.

2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei vice pretori onorari. Ad essi si applicano le disposizioni previste nell'art. 32 comma 1.

Art. 72 (*Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura*). — 1. Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari. *I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.*

2. La delega è conferita in relazione a una determinata udienza o a un singolo processo. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

2-bis. *Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente*».

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

Per il testo vigente dell'art. 72 del R.D. n. 12/1941 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo vigente dell'art. 71 del R.D. n. 12/1941 si veda nelle note alle premesse.

90G0017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Casteller» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1988;

Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla realtà vitivinicola locale nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere l'istanza sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Casteller» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Casteller»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Casteller» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni:

Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%;

Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%;

Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bretonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave-San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Casteller» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano purché questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Casteller» è stabilita in 160 q.li per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% del limite massimo.

Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Casteller» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, è consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati di zone anche diverse da quella delimitata al precedente art. 3.

Art. 6.

Il vino «Casteller» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: vinoso con leggero profumo gradevole;

sapore: asciutto o leggermente amabile o amabile, armonico, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Casteller» prodotto con le uve di cui all'art. 2 che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,00 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 11,5 ed un estratto secco netto minimo del 20 per mille può portare in etichetta la menzione «superiore». Il vino «Casteller» superiore deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro aventi chiusure che si addicono ad un vino di pregio, escludendo il tappo a corona ed il tappo a strappo.

È obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve da cui il vino deriva.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Casteller» qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Nella designazione e presentazione del vino «Casteller» è obbligatorio indicare in etichetta la locuzione «amabile» per i tipi aventi tale caratteristica. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Casteller» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1989
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 131

90A0516

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 gennaio 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 15 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centosette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Miniato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novanta parrocchie costituite nella diocesi di San Miniato vennero dichiarate estinte centosette chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi determina quali di dette chiese parrocchiali erano amministrate da fabbricerie non dotate di personalità giuridica;

Visto l'articolo 41, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, il quale dispone che «la fabbriceria che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno»;

Decreta:

Sono dichiarate estinte, a far tempo dal 19 gennaio 1987, le seguenti fabbricerie che amministravano chiese parrocchiali che hanno perduto la personalità giuridica civile in forza del decreto ministeriale richiamato in premessa:

Provincia di Pisa:

1. Comune di Casciana Terme, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.
2. Comune di Castelfranco di Sotto, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo Apostoli.
3. Comune di Lari, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, fraz. Cevoli.
4. Comune di Montopoli Valdarno, fabbriceria della chiesa di S. Maria Novella, fraz. Marti.
5. Comune di Montopoli Valdarno, fabbriceria della chiesa dei SS. Stefano e Giovanni.
6. Comune di Palaia, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta, località Partino.
7. Comune di Palaia, fabbriceria della chiesa di S. Martino Vescovo.
8. Comune di Ponsacco, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Evangelista.
9. Comune di Pontedera, fabbriceria della chiesa di S. Lucia vergine e martire, località Montecastello.
10. Comune di S. Croce sull'Arno, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo Martire.
11. Comune di S. Maria a Monte, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Evangelista.

Provincia di Pistoia:

12. Comune di Larciano, fabbriceria della chiesa di S. Silvestro.

Roma, addì 24 gennaio 1990

Il Ministro: GAVA

90A0519

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 maggio 1989.

Procedure per il pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente fra l'altro l'adeguamento della normativa in materia di stipendi e pensioni all'evoluzione della tecnologia ed alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, con semplificazione delle relative procedure;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, le procedure per il pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero devono essere stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali per il pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero

1. Le pensioni a carico dello Stato, delle amministrazioni o aziende autonome dello Stato e degli enti convenzionati, a favore dei beneficiari residenti all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato, con scadenza nell ultimo giorno del mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, ed il pagamento può avere inizio dall'ultimo giorno feriale dei mesi di scadenza.

2. Il pagamento all'estero delle rate di pensione, eseguito con le norme indicate negli articoli seguenti, viene effettuato:

a) a mezzo istituto di credito corrispondente del Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;

b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'ufficio italiano dei cambi, consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorità consolari;

c) attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni.

Art. 2.

Pagamento di rate correnti

1. Il competente centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro, in base ai dati segnalati dalla direzione provinciale del Tesoro di Roma preventivamente elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale di calcolo e contabilità, emette, alle scadenze da stabilire con apposita circolare della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro d'intesa con la Direzione generale del Tesoro, distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonché per località di pagamento, elenchi nominativi, mod. SM 21, debitamente sommati, in più esemplari, contenenti gli elementi occorrenti per l'identificazione dei singoli creditori e gli importi in lire italiane spettanti a ciascuno di essi e li trasmette alla direzione provinciale del tesoro di Roma per l'ulterio e seguito di sua competenza.

2. Due esemplari degli elenchi modd. SM 21 di cui al precedente comma, unitamente a copia dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli stessi, sono inviati a cura del centro interregionale di elaborazione agli istituti di credito corrispondenti del Tesoro o agli altri uffici che intervengono nelle successive procedure di pagamento, previa intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.

3. In corrispondenza degli elenchi mod. SM 21 di cui al precedente comma 1, il centro interregionale di elaborazione provvede ad emettere, alle scadenze prestabilite, assegni di conto corrente postale di serie speciale collettivi, distintamente per capitolo, per amministrazione o azienda autonoma o per ente convenzionato, intestati al tesoriere centrale per la commutazione in quietanza di fondo somministrato a favore del contabile del portafoglio dello Stato.

Art. 3.

Pagamento di rate arretrate

1. Il pagamento di somme relative a rate arretrate o a quote differenziati deve essere effettuato alla scadenza del trimestre in corso di maturazione alla data in cui il credito è liquidabile. Ove siano stati già emessi gli assegni e gli elenchi relativi al pagamento della normale rata trimestrale, il centro interregionale di elaborazione provvederà, a richiesta della direzione provinciale del Tesoro di Roma, alla emissione di assegni ed elenchi suppletivi.

Art. 4.

Modalità per l'ordinazione del pagamento delle pensioni tramite gli istituti di credito corrispondenti del Tesoro

1. L'affidamento agli istituti di credito dell'incarico di svolgere per conto del Ministero del tesoro il servizio di pagamento del debito vitalizio dello Stato, delle amministrazioni o aziende autonome e degli enti convenzionati a favore dei cittadini italiani residenti all'estero avviene, previa intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, mediante stipula di apposita convenzione sottoscritta dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato, dal contabile del portafoglio dello Stato e dai rappresentanti legali degli istituti stessi.

2. La convenzione di cui al comma precedente deve contenere le modalità di esecuzione dei pagamenti, la regolamentazione degli stessi con la specificazione degli adepimenti di competenza del portafoglio dello Stato e degli istituti di credito interessati, la rendicontazione e le condizioni per l'effettuazione del servizio nonché l'ammontare della commissione da porre a carico dei beneficiari a titolo di recupero dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio stesso.

3. Gli istituti di credito convenzionati, in base agli elenchi ed ai relativi supporti magnetici ricevuti direttamente dal competente Centro interregionale di elaborazione a norma del secondo comma del precedente art. 2, provvedono ad eseguire il pagamento delle pensioni ai singoli pensionati, alla prescritta scadenza, a valere sui fondi in valuta che il portafoglio dello Stato intrattiene per conto del Tesoro presso detti istituti.

Art. 5.

Pagamento delle pensioni da parte degli istituti di credito corrispondenti del Tesoro

1. Gli istituti di credito eseguono, alla prescritta scadenza, il pagamento delle pensioni agli aventi diritto, con l'osservanza, anche ai fini dell'accertamento della esistenza in vita dei beneficiari, delle seguenti norme:

a) il cassiere pagatore è tenuto ad accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità personale del creditore o del suo legale rappresentante o procuratore ed a far apporre, nella apposita colonna dell'elenco, la firma di quietanza;

b) quando la riscossione non sia effettuata direttamente dal pensionato, ma per il tramite del legale rappresentante o di un procuratore indicato nella distinta descrittiva mod. SM 21, deve essere ritirato il certificato di esistenza in vita del pensionato, rilasciato dall'autorità consolare italiana della giurisprudenza in cui risiede l'assegnatario, riferito alla data di scadenza della rata cui attiene il pagamento:

c) nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, il pagamento è subordinato al contestuale ritiro del certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla competente autorità consolare, riferito alla data di scadenza della rata cui attiene il pagamento;

d) l'accertamento della esistenza in vita e della cittadinanza dei pensionati di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* può essere effettuato direttamente dagli istituti di credito presso le rispettive autorità consolari, anche mediante richiesta collettiva;

e) nel caso di commutazione in assegno bancario o postale dell'importo spettante a ciascun beneficiario, deve essere apposta, a cura dell'istituto di credito nella colonna dell'elenco riservata alla firma per quietanza, una dichiarazione attestante l'avvenuta commutazione con l'indicazione degli estremi dell'assegno emesso;

f) la dichiarazione di commutazione di cui al punto precedente può essere effettuata su apposito tabulato, da allegare al relativo elenco mod. SM 21, contenente, nello stesso ordine, i nominativi dei beneficiari con le indicazioni riportate nel medesimo modello;

2. Gli istituti di credito corrispondenti del Tesoro assumono, comunque, la responsabilità dei pagamenti effettuati, mediante esplicita clausola da inserire nella convenzione di cui al precedente art. 4, dichiarando altresì di ritenere indenne lo Stato italiano per qualsiasi pagamento indebitamente effettuato a persona diversa dal destinatario.

Art. 6.

Rendiconto degli istituti di credito

1. Gli istituti di credito, trascorsi tre mesi dalla scadenza del trimestre al quale i pagamenti si riferiscono, restituiranno alla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato, un esemplare degli elenchi descrittivi mod. SM 21, munito delle firme per quietanza

o delle annotazioni di cui al precedente art. 5, punti *e)* ed *f)*, con l'indicazione relativa all'importo in valuta estera pagata a ciascun creditore, nonché della dichiarazione in calce di aver eseguito i pagamenti a favore dei creditori in esso indicati, direttamente o con l'emissione di assegni, osservando le prescritte norme.

2. Il predetto elenco mod. SM 21 va corredato da un riepilogo delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare, nonché dai certificati di esistenza in vita esibiti dai legali rappresentanti o procuratori degli assegnatari e, per le pensioni a carico delle casse gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, dai certificati di cittadinanza italiana, oppure dall'attestazione relativa agli accertamenti di cui al punto *d)* del precedente art. 5, primo comma.

3. Il rendiconto delle somme pagate ai singoli beneficiari e di quelle rimaste da pagare, di cui al precedente comma 2, dovrà essere accompagnato da apposito supporto magnetico, il cui tracciato sarà preventivamente concordato con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.

4. Qualora, entro il termine di cui al primo comma, siano rimaste somme da pagare, oppure gli assegni emessi in commutazione degli importi spettanti ai beneficiari siano stati restituiti o non consegnati per morte o irreperibilità degli stessi, l'istituto di credito, nel restituire gli elenchi descrittivi modd. SM 21, metterà a disposizione del portafoglio dello Stato il relativo importo non utilizzato.

5. Le somme relative a rate di pensione restituite agli istituti di credito dopo la chiusura contabile, di cui al primo comma del presente articolo, saranno subito messe a disposizione del portafoglio dello Stato, annotate in apposito elenco con preciso riferimento alle rate trimestrali relative nonché ai nominativi dei pensionati, al numero di iscrizione ed alle motivazioni del mancato pagamento risultanti al momento del riaccredito.

6. La Direzione generale del Tesoro - portafoglio dello Stato, provvede ad introitare separatamente gli importi di cui ai precedenti commi 4 e 5 in conto entrate Tesoro, se trattasi di pensioni a carico del bilancio dello Stato, o a richiedere l'emissione di vaglia del Tesoro o quietanza d'entrata se trattasi di pensioni a carico dei bilanci di amministrazioni o aziende autonome di Stato o enti convenzionati.

7. Le relative quietanze di tesoreria od i vaglia del Tesoro, unitamente agli elenchi modd. SM 21 ed agli allegati restituiti dagli istituti di credito, nonché l'elenco delle somme riaccreditate a parte, di cui al comma 5, verranno trasmessi alla direzione provinciale del Tesoro di Roma.

Art. 7

Adempimenti della direzione provinciale del Tesoro di Roma e del centro interregionale di elaborazione

1. La direzione provinciale del Tesoro di Roma, ricevuti dalla Direzione generale del Tesoro gli elenchi modd. SM 21 con gli allegati di cui al precedente art. 6, trasmette al competente Centro interregionale di elaborazione i supporti magnetici emessi dagli istituti di credito, comunicando, inoltre, tramite le apparecchiature elettroniche in dotazione, le rate di pensione insolute non individuate con i predetti supporti magnetici e comunque reintegrate al bilancio dello Stato, delle aziende o amministrazioni autonome e degli enti convenzionati.

2. Il centro interregionale di elaborazione, sulla scorta dei dati contenuti nei supporti magnetici emessi dagli istituti di credito e delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede ad emettere distinti elenchi delle rate insolute con riferimento ai relativi assegni di conto corrente postale di serie speciale emessi a norma del terzo comma dell'art. 2 del presente decreto, accompagnati da singole comunicazioni per ogni partita di pensione da inviare alla predetta direzione provinciale del Tesoro per gli adempimenti di competenza.

3. La direzione provinciale del Tesoro di Roma, dopo avere provveduto ad annotare le proprie scritture in base agli elenchi ed alle comunicazioni di cui sopra, invia alla Corte dei conti, alle aziende o amministrazioni autonome dello Stato, ed agli enti convenzionati gli elenchi delle rate insolute, di cui al precedente comma, unitamente ai modd. SM 21 quietanzati o muniti degli estremi degli assegni emessi dagli istituti di credito, a dimostrazione dei pagamenti eseguiti e con riferimento ai versamenti effettuati al contabile del portafoglio dello Stato a mezzo assegni di conto corrente postale di serie speciale già contabilizzati.

4. Sugli elenchi modd. SM 21 o con apposita dichiarazione allegata agli stessi, sono indicati gli estremi delle quietanze di tesoreria o dei vaglia del Tesoro emessi con il reintegro ai rispettivi bilanci delle somme non utilizzate.

5. Tali quietanze e vaglia sono inviati, rispettivamente, alla Corte dei conti, alle aziende o amministrazioni autonome di Stato od agli enti convenzionati, descritti in apposito elenco, in doppio esemplare, di cui una copia sarà restituita per ricevuta all'ufficio emittente.

Art. 8.

Pagamento delle pensioni mediante assegni in divisa estera o attraverso conti di compensazione

1. I pagamenti delle rate di pensione a favore degli assegnatari residenti all'estero, in località dove non esistono istituti di credito incaricati del servizio, sono effettuati mediante assegni in divisa estera ovvero attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze diplomatiche o consolari, con l'osservanza delle norme di cui ai commi seguenti.

2. Il competente centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1 e 3, del presente decreto, provvede a trasmettere un esemplare degli elenchi nominativi, mod. SM 21 unitamente al relativo supporto magnetico, all'Ufficio italiano dei cambi e due esemplari alla direzione provinciale del Tesoro di Roma che, a sua volta, ne invierà una copia, insieme alla relativa richiesta di pagamento in valuta estera, mod. OC831, alla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato, per il seguito di competenza.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, mod. OC831, munita dell'autorizzazione del portafoglio dello Stato per l'acquisizione

della relativa valuta, provvede ad integrare il supporto magnetico con gli importi in divisa estera ed a trasmetterlo, a mezzo di un proprio incaricato, al centro di elaborazione emittente per ottenere tempestivamente quattro esemplari dei mod. SM 21 con l'indicazione degli importi espressi in tale valuta.

4. Due esemplari dei modd. SM 21 di cui al precedente comma, unitamente agli assegni o ai bonifici in divisa estera, sono trasmessi, a cura dello stesso Ufficio italiano dei cambi, alle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari per le operazioni di consegna o di pagamento ai beneficiari. Gli altri due esemplari dei predetti modd. SM 21 sono inviati alla direzione provinciale del Tesoro di Roma per gli adempimenti relativi al successivo controllo, unitamente alla copia della distinta di spedizione degli assegni o dei bonifici.

Art. 9.

Adempimenti delle rappresentanze diplomatiche o consolari

1. Le Rappresentanze diplomatiche o consolari, sulla scorta degli elenchi modd. SM 21 ricevuti, provvederanno, prima della consegna degli assegni o del pagamento delle rate di pensione, ad effettuare gli accertamenti di competenza per stabilire se i pensionati indicati negli elenchi stessi siano in vita e si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge per il godimento delle pensioni statali e, per le sole pensioni a carico degli istituti di previdenza, se conservino la cittadinanza italiana.

2. Tali accertamenti, da eseguirsi con riferimento alla data di scadenza cui attiene il pagamento, dovranno risultare da apposita dichiarazione in calce agli elenchi modd. SM 21 da restituire alla direzione provinciale del Tesoro di Roma, entro sei mesi dalla predetta scadenza, con l'indicazione degli assegni consegnati o delle rate pagate e di quelle rimaste insolute per morte, trasferimento dei beneficiari o per altri motivi.

3. I predetti elenchi modd. SM 21 vanno corredati da un apposito rendiconto riepilogativo degli assegni in valuta estera consegnati e di quelli non potuti consegnare o restituiti ovvero, per i pagamenti tramite apertura di credito, delle somme pagate e di quelle rimaste insolute.

4. Gli assegni non consegnati o restituiti e le somme non pagate o comunque ancora in possesso delle rappresentanze diplomatiche o consolari al momento della rendicontazione — elencati in apposita distinta con preciso riferimento alle rate trimestrali relative nonché ai nominativi dei pensionati, al numero di iscrizione ed alle motivazioni del mancato pagamento — vanno restituiti alla direzione provinciale del Tesoro di Roma per le successive operazioni di competenza di cui al precedente art. 7, per quanto applicabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 363

90A0521

DECRETO 28 dicembre 1989.

Criteri per l'attuazione dell'art. 23, comma primo, della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente la concessione di contributi alle imprese delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 in relazione alle rate di mutui con scadenza tra la data del sisma e quella della prima erogazione del contributo per la ricostruzione o la riparazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della stessa legge n. 219/1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale al primo comma degli articoli 21 e 22 prevede che a favore delle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e a favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei predetti territori è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione e per la ricostruzione degli stabilimenti, degli insediamenti strumentali, delle attrezzature e dei locali, nonché per il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto l'art. 23, comma primo, della predetta legge n. 219, il quale prevede che alle imprese beneficiarie di cui agli articoli 21 e 22 della stessa legge è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22;

Visti il secondo e terzo comma dello stesso art. 23, i quali, rispettivamente, dispongono che il contributo di cui al primo comma, è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma e che la domanda di ammissione al contributo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui agli articoli 21 e 22 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il quale stabilisce che i criteri per l'attuazione dell'art. 23 sopra citato sono determinati dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Ritenuto che il contributo di cui trattasi debba essere correlato al danno effettivamente subito;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 14 novembre 1989;

Decreta:

Art. 1

1. Il contributo previsto all'art. 23, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, a favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 della stessa legge, è concesso sui mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine, destinati in tutto o in parte alla realizzazione, all'ammodernamento, alla riattivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione o alla riconversione di opere destinate all'attività industriale ovvero del commercio, dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

2. La destinazione dei mutui deve essere dichiarata dall'interessato sotto la propria responsabilità e comprovata dal contratto di mutuo o da altra idonea documentazione entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il contributo è pari al 50 per cento delle rate del mutuo o della quota di esse afferente l'opera distrutta o danneggiata, scadenti nel periodo compreso tra il 22 novembre 1980 e la data della prima erogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Nel caso in cui l'opera è solo danneggiata, il contributo viene determinato prendendo a base le rate di mutuo nella stessa misura percentuale del danno accertato in sede di concessione del contributo di cui ai citati articoli 21 e 22 della legge n. 219.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui al presente decreto provvedono le stesse autorità competenti in ordine alle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base della richiesta prodotta dalle imprese interessate contestualmente alla domanda per accedere alle predette agevolazioni.

2. Il contributo viene erogato in corrispondenza delle scadenze delle singole rate di mutuo all'istituto mutuante, che provvederà a riversarlo all'impresa contestualmente al pagamento da questa effettuato, dandone tempestiva notizia all'autorità concedente.

In caso di inadempimento del mutuatario, l'istituto è tenuto alla restituzione del contributo non oltre tre mesi dalla scadenza della rata.

3. Il contributo sulle rate scadute anteriormente alla concessione, è corrisposto in unica soluzione all'istituto mutuante, dietro sua attestazione dell'avvenuto pagamento delle rate stesse. L'istituto di credito porvvederà a riversare tempestivamente le somme all'impresa beneficiaria.

Art. 3.

La revoca del contributo in conto capitale previsto negli articoli 21 e 22 dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, comporta la decadenza anche del contributo di cui al presente decreto e la restituzione da parte dell'impresa beneficiaria delle somme percepite.

Art. 4.

Le disponibilità assegnate dal CIPE per gli inteventi di cui al presente decreto affluiscono presso le apposite contabilità speciali previste nell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1990
Registro n. 2, Tesoro, registro n. 69

90A0518

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Ferrara dalla quale risulta che il giorno 9 dicembre 1989 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa di lavori di riparazione alla centrale termica del palazzo in cui ha sede la predetta intendenza.

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara è accertato per il giorno 9 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A0520

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 giugno 1989, n. 451.

Regolamento recante le modalità per ottenere il riconoscimento di «assimilato» al produttore vinicolo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83, del Consiglio, del 25 luglio 1983 e successive modifiche, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto in particolare l'art. 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento n. 2179/83 il quale conferisce agli Stati membri la facoltà di assimilare al «produttore», secondo modalità da stabilire, le associazioni di cantine cooperative;

Considerato che, allo scopo di agevolare le operazioni connesse con le distillazioni comunitarie, è opportuno avvalersi di tale facoltà;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le associazioni di cantine cooperative che ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2179/83, paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2505 del 26 luglio 1988, intendono avviare alla distillazione vino prodotto e conferito dalle cantine cooperative aderenti, sono, a richiesta, assimilate al «produttore».

2. L'assimilazione di cui al comma 1 opera fino al 31 agosto 1992 e comporta, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2179/83, come modificato dal regolamento CEE n. 2505 del 26 luglio 1988, l'iscrizione delle associazioni riconosciute nell'apposito elenco previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 2.

1. Per ottenere il riconoscimento di assimilato al «produttore» le associazioni di cantine cooperative devono presentare apposita domanda in carta bollata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI - Via XX Settembre - 00187 Roma.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve contenere i seguenti elementi:

la ragione sociale e la relativa sede;
la partita I.V.A.

3. La domanda di cui sopra deve essere corredata dai seguenti documenti:

copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
certificato della cancelleria del tribunale;
elenco delle cantine cooperative aderenti all'associazione;
ubicazione e capacità ricettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito.

Art. 3.

1. Le associazioni di cantine cooperative che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi degli articoli precedenti, sono iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI.

2. Le associazioni riconosciute, hanno l'obbligo di inviare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, i documenti e ogni altro elemento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata.

Art. 4.

1. Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 può essere revocato nel caso di violazione di norme comunitarie o nazionali o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità e rilevanza non consentono, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.

2. Il riconoscimento può essere, anche, temporaneamente sospeso per il tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1990
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il regolamento CEE n. 822/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987.

— Per il regolamento CEE n. 2179/83 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 1:

Il regolamento CEE n. 2179/83 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 212 del 3 agosto 1983. I testi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 2 del regolamento CEE n. 2179/83, paragrafi aggiunti dall'art. 1, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 2505/88 del 26 luglio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 15 agosto 1988, n. L 225, sono i seguenti:

«3. Gli Stati membri possono prevedere, secondo modalità che determinano, che agli effetti della conclusione dei contratti e della consegna del vino alla distillazione è assimilata al produttore, a richiesta, l'associazione di cantine cooperative per le quantità di vino prodotte e conferite dalle cantine cooperative aderenti. Queste ultime restano comunque titolari dei diritti e soggette agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora l'associazione intenda ricorrere, d'accordo con le cantine cooperative interessate, in una campagna determinata, ad una delle distillazioni di cui all'art. 1, lettera *a)*, ne informa per iscritto l'organismo di intervento. In tal caso:

le cantine cooperative aderenti non possono individualmente concludere contratti di distillazione né effettuare consegne alla distillazione in questione;

le quantità di vino consegnate alla distillazione dell'associazione sono imputate alle cantine cooperative aderenti, per conto delle quali è fatta la consegna.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87, la violazione degli obblighi, ivi previsti, da parte di una o più cantine cooperative aderenti comporta, fatte salve le conseguenze per queste ultime, che l'associazione è esclusa dalle consegne alla distillazione in questione, entro i limiti delle quantità di vino da consegnare per conto delle cantine cooperative che abbiano commesso la violazione.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla facoltà di cui al presente paragrafo ne informano la commissione e le comunicano le disposizioni da essi prese a tal fine. La commissione ne informa gli altri Stati membri.

4. Il paragrafo 3 è applicabile fino al 31 agosto 1992.

Anteriormente al 31 marzo 1992, la commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del suddetto paragrafo, eventualmente corredata di una proposta appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure eventualmente applicabili a decorrere dal 1° settembre 1992».

90G0044

DECRETO 15 giugno 1989, n. 452.

Regolamento recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 luglio 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie previste agli articoli 35 e 36 del citato regolamento CEE n. 822/87;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 3929/87 del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazione nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante le nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari integrative;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel presente regolamento, per «prestazione obbligatoria» s'intende quella attinente alla distillazione obbligatoria di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87.

Art. 2.

1. Il produttore soggetto alla prestazione obbligatoria che intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, fermi gli obblighi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2179/83 di cui alle premesse, è tenuto a indicare nella casella 14 del documento di accompagnamento il quantitativo di alcole presente nei prodotti consegnati e nella casella 16 la natura di questi ultimi.

Art. 3.

1. Possono svincolarsi dalla prestazione obbligatoria i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna) che destinano i propri sottoprodotti al «ritiro sotto controllo».

Art. 4.

1. I produttori che hanno titolo a destinare i propri sottoprodotti (vinacce e fecce) al «ritiro sotto controllo» debbono comunicare all'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi la natura e la quantità dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati

nonché il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. La comunicazione dovrà pervenire all'ufficio almeno settantadue ore prima delle operazioni. L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascerà un apposito attestato al produttore, a richiesta.

Art. 5.

1. Gli acetifici, che ricevono il vino da parte dei produttori soggetti alla prestazione obbligatoria che intendono con detta consegna avvalersi della facoltà di cui all'art. 13, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2179/83, devono compilare a ricalco una bolletta contenente almeno gli elementi di cui al modello *A* allegato al presente regolamento in quattro copie da destinare come indicato nelle note in calce al modello stesso.

2. Delle due copie delle bollette consegnate al produttore conferente, una va da questo tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra va allegata all'eventuale domanda intesa a fruire dei benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Art. 6.

1. Le vinacce e le fecce devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello della loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini.

2. La consegna del vino all'aceteria in assolvimento della prestazione obbligatoria deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 luglio.

Art. 7.

1. La gradazione alcolometrica, determinata per distillazione delle vinacce, delle fecce ed, eventualmente, del vino avviato alla distillazione o all'acetificio da parte dei produttori soggetti alla prestazione obbligatoria, viene stabilita per grado/quintale o grado/ettolitro.

2. In mancanza di accordo fra le parti la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dagli uffici competenti per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi.

3. Le relative spese di analisi saranno a carico delle parti e dovranno essere ripartite in ugual misura.

Art. 8.

1. Il distillatore, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di introduzione in distilleria delle vinacce, delle fecce ed, eventualmente, del vino da distillare da parte dei produttori soggetti alla prestazione obbligatoria, deve rilasciare una bolletta di consegna, che contenga almeno gli elementi di cui al modello B annesso al presente regolamento da compilare, a ricalco, in cinque copie da destinare come indicato nelle note in calce al modello stesso.

2. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore riconosciuto che è, allo stesso tempo, produttore dei sottoprodotti e, se del caso, del vino oggetto della prestazione obbligatoria, l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi.

3. I distillatori devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di prodotto ricevuto.

4. I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie C, modello 41 D II, in dotazione alle distillerie.

5. Nelle bollette, a cura del distillatore, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver avviato le vinacce all'estrazione dell'enocianina;

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata e controllata garantita.

Art. 9.

1. Le bollette, di cui ai precedenti articoli 5 e 8, devono essere numerate progressivamente, a cura dell'acetificio e del distillatore, e timbrate dall'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi.

2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla prestazione obbligatoria, le cui violazioni sono perseguite a termini delle norme vigenti in materia, è esercitata dagli uffici competenti per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi.

3. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1990
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 7

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. ....

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) ....; con residenza o sede in .... ha consegnato in data odierna all'acetificio .... le seguenti quantità di vino hl .... del tipo .... provenienti dalla zona (3) .... con gradazione effettiva di .... per complessivi gradi alcole .... per la produzione di aceto a parziale liberazione del suo obbligo.

Estremi della bolletta di accompagnamento ....

Estremi della dichiarazione di produzione (4) ....

Data, ...

Il conferente .... *Per l'acetificio* ....

(1) La bolletta va compilata in quattro esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi: il quarto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti dell'acetificio.
(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.
(3) Indicare la zona C/1b, C/2 o C/3b.
(4) Indicare, se già presentata la data, e l'ufficio presso cui la dichiarazione è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

MODELLO *B*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. ....

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) .... con residenza o sede in .... ha consegnato in data .... alla distilleria .... le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenuto nella zona (3) ....

per la produzione di alcool (4)
per la produzione di acquavite (4)

a liberazione totale/parziale della prestazione obbligatoria di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87.

MATERIE PRIME	QUANTITÀ	GRADAZIONE			TOTALE LITRI ANIDRI	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate	Q.li	....	....	....	....	....
Vinacce parzialmente fermentate	Q.li	....	....	....	....	....
Fecce di vino	Q.li	....	....	....	....	....
Vino	Hl	....	....	....	....	....

Estremi della bolletta di accompagnamento .... (7).
Estremi della dichiarazione di produzione .... (8).

Nel caso che il conferente di materie vinose abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonché la residenza o la sede di questi ....

Data, ...

Il conferente .... *Il distillatore* ....

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in cinque esemplari: il primo e il secondo per il conferente: il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi: il quarto per il comune competente per territorio; il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.
(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.
(3) Indicare la zona C/1b, C/2 o C/3b a seconda della provenienza del prodotto.
(4) Cancellare le voci che non interessano.
(5) Indicare la quantità complessiva di alcool conferita con i singoli prodotti.
(6) Indicare la quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e delle code.
(7) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termine dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la dichiarazione è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 822/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987.

— Il regolamento CEE n. 2179/83 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 212 del 3 agosto 1983.

— Il regolamento CEE n. 3105/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 277 dell'8 ottobre 1988.

— Il regolamento CEE n. 3929/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 369 del 29 dicembre 1987.

— Il testo del D.L. n. 370/87, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 1987.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo vigente dell'art. 35 del precitato regolamento CEE n. 822/87:

«Art. 35. — 1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile e le fecce così trattate non sono ridotte allo stato secco.

(a).

2. *(b)* Ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 4, ogni persona fisica o giuridica oppure associazione di persone che abbia proceduto alla vinificazione deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

Il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti deve essere, rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto, almeno pari:

- al 10%, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve;

- al 5%, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosto di uve, di mosti di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.

Qualora tali percentuali non siano raggiunte, coloro che sono soggetti all'obbligo devono consegnare un quantitativo di vino di loro produzione che garantisca il rispetto delle suddette percentuali *(c)*.

La valutazione del volume di alcole contenuto nel vino prodotto di cui al secondo comma, è effettuata in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo forfettario, stabilito per ciascuna campagna viticola e per ciascuna zona viticola.

Sono possibili deroghe al presente paragrafo per categorie di produttori da determinare e per talune regioni di produzione nonché per i vini soggetti alla distillazione di cui all'art. 36.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone, salvo le persone e le associazioni di cui al paragrafo 4, che detenga sottoprodotti provenienti da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione è tenuta a consegnarli alla distillazione.

Le vinacce e le fecce di vino consegnate alla distillazione devono presentare caratteristiche minime da determinare. Se tali caratteristiche non sono raggiunte, le vinacce e le fecce, in deroga al primo comma, sono eliminate mediante consegna a una industria di trasformazione diversa dalla distilleria o mediante distruzione sotto controllo.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda alla trasformazione di uve raccolte nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B è tenuta a far ritirare, previo controllo e a condizioni da stabilire, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.

5. Coloro che sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 possono svincolarsi da tale obbligo ritirando, sotto controllo ed a determinate condizioni, i sottoprodotti della vinificazione.

5-*bis*. *(d)* Il prezzo d'acquisto delle vinacce di uve, delle fecce di vino e del vino consegnati alla distillazione nel quadro dell'applicazione del presente articolo è pari alle seguenti percentuali del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo A I stabilito per la relativa campagna:

- 31% per la campagna 1988-1989;
- 28,5% per la campagna 1989-1990;
- 26% per la campagna 1990-1991.

Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

6. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può:

- beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52% vol.;

- ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92% vol.

Tuttavia:

- gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino;

- se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino, è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche qualitative da determinare.

Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro.

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Tali norme comprendono in particolare:

- le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione;
- ... *(e)*;
- la deroga di cui al paragrafo 2, *(f)*;
- le condizioni in cui possono essere effettuati il ritiro sotto controllo di cui al paragrafo 4 e il ritiro di cui al paragrafo 5;
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti;
- i criteri per la fissazione della percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia;
- i criteri per la fissazione dei prezzi dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento.

8. L'importo dell'aiuto, i prezzi e la parte delle spese di cui al paragrafo 7 sono fissati secondo la procedura prevista all'art. 83.

Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, nonché il titolo alcolometrico volumico naturale da stabilire forfettariamente previsto al paragrafo 2, e le caratteristiche minime che devono presentare le vinacce e le fecce di cui al paragrafo 2».

Nota all'art. 2:

Si trascrive il testo dell'art. 15, paragrafo 1, del precitato regolamento CEE n. 2179/83: «1. Il distillatore fornisce al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, un attestato indicante almeno la natura, il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato, nonché la data della consegna.

Tuttavia, se un produttore soggetto all'obbligo della distillazione consegna i prodotti ad una distilleria situata in uno Stato membro

---

(a) Comma abr. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.

(b) Par. sost. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.

(c) Comma agg. da avviso di rettifica pubblicato su Gazz. Uff. CEE n. 284 del 19 ottobre 1988.

(d) Par. agg. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.

(e) Trattino abr. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.

(f) Trattino sost. dall'art. 1 del regolamento n. 2253/88.

diverso da quello in cui i prodotti sono stati ottenuti, il distillatore chiede all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare, nel documento di accompagnamento dei prodotti previsto all'art. 71, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87, che questi ultimi sono stati presi in consegna dalla distilleria. Copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, è trasmessa dal distillatore al produttore, entro un mese a decorrere dalla data di ricezione dei prodotti da distillare».

Nota, all'art. 5:

Si trascrive il testo dell'art. 13, paragrafo 3, del precitato regolamento CEE n. 2179/83: «3. Per i produttori che consegnano vino di loro produzione all'industria dell'aceto, il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nei vini consegnati a tale industria è detratto dal quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'art. 35, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87».

90G0045

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 dicembre 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 143.992.000, per il 1989, a favore delle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e delle province autonome di Trento e Bolzano del soppresso Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, confluita nella quota libera da vincoli di destinazione settoriale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 1208/51 che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge n. 165/49;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge n. 1208/51, che costituisce, presso il Ministero del tesoro, un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, ex legge n. 1208/51, e la conseguente confluenza dei «rientri» nel fondo programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge n. 281/70;

Vista la legge di bilancio n. 542/88, per l'esercizio 1989;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 176206 dell'11 novembre 1989, con il quale viene incrementato il Fondo regionale di sviluppo per il 1989, di L. 145.932.000, pari ai «rientri» del Fondo di rotazione di cui sopra;

Considerato che l'art. 2, comma secondo, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, dispone, fra l'altro, che per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del Fondo regionale di sviluppo a destinazione indistinta di cui al soprarichiamato art. 9 della legge n. 281/70;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989, con la quale viene assegnata la somma complessiva limitata a L. 143.992.000, per il 1989, relativa ai soprarichiamati «rientri», alle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e alle province autonome;

Decreta:

Art. 1

La somma complessiva di L. 143.992.000, per l'esercizio 1989, di cui alle premesse, è impegnata a favore delle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni interessate e province autonome	Importi (in lire)
Trento	1.369.000
Bolzano	1.553.000
Piemonte	6.386.000
Lombardia	9.681.000
Veneto	6.082.000
Friuli-Venezia Giulia	2.839.000
Liguria	3.280.000
Emilia-Romagna	6.118.000
Toscana	5.396.000
Umbria	3.039.000
Marche	3.899.000
Lazio	7.580.000
Abruzzo	6.690.000
Molise	4.883.000
Campania	18.498.000
Puglia	14.109.000
Basilicata	6.452.000
Calabria	10.471.000
Sicilia	17.402.000
Sardegna	8.265.000
Totale ...	143.992.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 48

NOTE

Nota in lingua italiana.

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 38 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca.

Für den randvermerkten Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 38 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Art. 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht. Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenständliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A0517

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 29 novembre 1988 e 10 maggio 1989; del senato accademico del 13 gennaio 1989 e del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 marzo 1989;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 1305 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in biotecnologie agro-alimentari, biotecnologie vegetali, economia del sistema agro-alimentare, fitopatologia, irrigazione, miglioramento genetico e produzione delle sementi, qualità dei prodotti zootecnici, valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali, viticoltura ed enologia.

Art. 2.

Scuola di specializzazione in biotecnologie agro-alimentari

Art. 1306. — È istituita la scuola di specializzazione in «biotecnologie agro-alimentari» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola si articola nei seguenti sette indirizzi:

a) chimico analitico;

b) microbiologico;

c) tecnologico;

d) nutrizionale;

e) economico;

f) biotecnologico;

g) difesa e valorizzazione delle produzioni.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specialistiche, tecniche ed economiche, nel campo delle tecnologie applicate a prodotti e processi di interesse alimentare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «biotecnologie agro-alimentari». L'indirizzo seguito sarà riportato soltanto nel certificato di studio.

Art. 1307. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 1308. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria ed i dipartimenti di economia e politica agraria, di entomologia e zoologia agraria e di scienza della produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Direzione della scuola.

Art. 1309. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie ed in scienze delle preparazioni alimentari.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia tenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 1310. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

A) INDIRIZZO «CHIMICO-ANALITICO».

1° Anno:

1) chimica degli alimenti;
2) chimica analitica I;
3) microbiologia dei prodotti alimentari;
4) principi di statistica ed informatica;
5) controllo ed analisi delle proprietà fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari;
6) biochimica degli alimenti,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) chimica analitica II;
2) igiene degli alimenti;
3) legislazione alimentare;
4) analisi chimica dei prodotti alimentari;
5) metodi di analisi microbiologica ed enzimatica dei prodotti alimentari;
6) controllo e gestione della qualità nelle industrie alimentari,

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali:

alimentazione e nutrizione umana;
analisi degli inquinanti;
chimica analitica agraria;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica lattiero-casearia;
chimica lattiero-casearia;
chimica e tecnologia degli aromi alimentari;
cromatografia;
economia e statistica alimentare;
entomologia merceologica;
enzimologia;
industrie alimentari;
industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
microbiologia industriale;
principi di dietetica;
residui ed additivi negli alimenti;
tecnologia delle applicazioni frigorifere;
tecnologia birraria;
tecnologia dei cereali e derivati;
tecnologia delle bevande alcoliche;
tecnologie delle conserve alimentari;
tecnologie degli oli, grassi e derivati;
tecnologia saccarifera dell'amido e derivati;
tossicologia nutrizionale;
valutazione nutrizionale degli alimenti.

B) INDIRIZZO «MICROBIOLOGICO».

1° Anno:

1) fisiologia microbica;
2) microbiologia industriale;
3) genetica dei microrganismi;
4) tecniche di microbiologia molecolare;
5) biotecnologia delle fermentazioni;
6) biochimica degli alimenti,

ed inoltre tre corsi opzionali.

2° Anno:

1) chimica delle fermentazioni;
2) analisi chimiche e biologiche dei processi di fermentazione;
3) produzione di biomasse e di colture selezionate;
4) processi fermentativi industriali,

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

biochimica degli alimenti;
biochimica generale;
biochimica industriale;
chimica delle sostanze organiche naturali;
detergenza e sanificazione degli impianti;
elementi di controllo e automazione;
enzimologia;
igiene degli alimenti;
legislazione alimentare;
metodi di analisi enzimatici;
metodi di microbiologia analitica;
micologia;
microbiologia agraria;
microbiologia dei prodotti alimentari;
microbiologia delle acque;
microbiologia enologica;
microbiologia lattiero-casearia;
microbiologia marina;
recupero e caratterizzazione dei prodotti di fermentazione;
tecniche microbiologiche;
tecnologie enzimatiche;
trattamenti degli effluenti;
valorizzazione e trasformazione degli scarti e residui.

C) INDIRIZZO «TECNOLOGICO».

1° Anno:

1) complementi di matematica;
2) fisica tecnica;
3) industrie alimentari (operazioni fondamentali);
4) chimica degli alimenti;
5) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agro-alimentari;
6) alimentazione e nutrizione umana,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) industrie alimentari II (processi);
2) controllo e gestione della qualità nelle industrie agro-alimentari;
3) tecnologie del condizionamento e della distribuzione;
4) modellizzazione ed automazione delle operazioni e dei processi delle industrie agro-alimentari;
5) contabilità industriale;
6) biotecnologia delle fermentazioni,

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

approvvigionamenti e mercato;
aromatizzazione dei prodotti alimentari;
biochimica degli alimenti;
biochimica industriale;
detergenza e sanificazione degli impianti alimentari;
disegno tecnico e materiali;
formulazione e tecnologia dei prodotti dietetici;
parassitologia animale e difesa degli alimenti;
principi di statistica ed informatica;
residui ed additivi;
tecniche delle applicazioni frigorifere;
tecnica della ristorazione;
tecnologia degli oli, grassi e derivati;
tecnologia delle bevande alcoliche;
tecnologia delle conserve alimentari;
tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli;
tecnologia dei cereali e derivati;
tecnologia dei prodotti agrumari;
tecnologia di conservazione e trasformazione della frutta;
tecnologia enzimatica;
tecnologia lattiero-casearia;
tecnologia saccarifera dell'amido e derivati;
tossicologia nutrizionale;
trattamento dei sottoprodotti degli effluenti ed approvvigionamento delle acque.

D) INDIRIZZO «NUTRIZIONALE».

1° Anno:

1) biochimica generale;
2) biochimica degli alimenti;
3) biochimica della nutrizione;
4) principi di fisiologia umana;
5) chimica degli alimenti,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) alimentazione e nutrizione umana
2) industrie alimentari;
3) principi di dietetica;
4) valutazione nutrizionale degli alimenti,

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

economia e statistica alimentare;
epidemiologia;
formulazione e tecnologie dei prodotti dietetici;
igiene;
igiene nutrizionale;
istituzioni di statistica e biometria;
legislazione alimentare;
microbiologia industriale;
principi di educazione alimentare;
programmazione nutrizionale;
residui ed additivi;
tecnologie della ristorazione;
tecniche di rilevamento dei consumi alimentari e valutazione dello stato di nutrizione;
tossicologia nutrizionale.

E) INDIRIZZO «ECONOMICO».

1° Anno:

1) approvvigionamento e mercato (organizzazione del mercato agro-alimentare);
2) economia del sistema agro-alimentare;
3) istituzioni di economia agro-alimentare;
4) tecnologie alimentari I;
5) elementi di economia aziendale;
6) principi di statistica ed informatica,

ed inoltre tre corsi opzionali.

2° Anno:

1) tecnologie alimentari II;
2) economia industriale;
3) pianificazione, programmazione, controllo;
4) finanza;
5) marketing dei prodotti agro-alimentari;
6) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
7) legislazione alimentare,

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

contabilità aziendale;
cooperazione ed associazionismo;
demografia;
economia aziendale;
economia del mercato dei prodotti agro-alimentari;
economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari;
economia e organizzazione aziendale;
economia della produzione ittica;
economia internazionale;
elementi di analisi applicata al sistema agro-alimentare;
funzioni aziendali;
politica agro-alimentare;
scienza delle finanze;
sociologia del lavoro;
sociologia economica;
strutture e politiche dei prezzi dei prodotti agro-alimentari;
tecnologia dei grassi e derivati;
tecnologia dei cereali e derivati;
tecnologia delle bevande alcoliche;
tecnologia delle conserve alimentari;
tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli;
tecnologia delle fermentazioni;
tecnologia lattiero-casearia.

F) INDIRIZZO «BIOTECNOLOGICO».

1° Anno:

1) biochimica delle macromolecole;
2) fisiologia dei microrganismi;
3) genetica molecolare ed ingegneria genetica;
4) fisiologia e colture cellulari;
5) tecnologia ed applicazione degli idrodomi;
6) tecnologia degli enzimi,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) microbiologia industriale;
2) ingegneria e controllo dei bioprocessi;
3) down-stream processing e tecniche di purificazione;
4) tecnologia dei bioreattori enzimatici;
5) management ed utilizzo di scarti e scarichi;
6) elementi di informatica;
7) la legislazione in biotecnologia,

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali:

chimica delle fermentazioni;
ecologia microbica;
enzimologia;
micologia;
microbiologia agraria;
microbiologia ambientale;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'apparato digerente;
microbiologia delle acque;
microbiologia del terreno;
microbiologia enologica;
microbiologia lattiero-casearia;
microbiologia marina;
produzione di biomasse microbiche;
trattamento dei sottoprodotti e degli effluenti.

G) INDIRIZZO «DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI».

1° Anno:

1) analisi dei prodotti alimentari;
2) microbiologia degli alimenti;
3) entomologia merceologica;
4) patologia dei prodotti agrari;
5) residui ed additivi alimentari;
6) economia e politica industriale,

ed inoltre tre corsi opzionali.

2° Anno:

1) istituzioni di tecnologie alimentari;
2) tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli;
3) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
4) servizi fitopatologici. Norme fitosanitarie e quarantena;
5) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
6) controllo e gestione della qualità nell'industria agro-alimentare,

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

biochimica degli alimenti;
biochimica industriale;
entomologia agraria speciale;
entomologia agraria tropicale e subtropicale;
enzimologia;
legislazione alimentare;
lotta biologica ed integrata;
micologia fitopatologica;
patologia delle sementi;
proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
tecnica delle applicazioni frigorifere;
tecnologia dei cereali e derivati;
tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali;
tossine e micotossine di parassiti vegetali.

Art. 1311. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 1312. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 3.

Scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali

Art. 1313. — È istituita la scuola di specializzazione in «biotecnologie vegetali» presso l'Università degli studi di Napoli. La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

a) genetico agrario;

b) agrobiologico.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo delle biotecnologie applicate al miglioramento e alla difesa della produzione agraria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «biotecnologie vegetali».

L'indirizzo seguito sarà riportato soltanto nel certificato di studio.

Art. 1314. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno per un totale di trenta specializzandi.

Art. 1315. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria e i dipartimenti di economia e politica agraria e di scienza della produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1316. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in scienze agrarie.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 1317. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

A) INDIRIZZO «GENETICO AGRARIO».

1° Anno:

1) biologia e fisiologia cellulare;
2) genetica biochimica ed enzimologia;
3) genetica dello sviluppo;
4) genetica dei microrganismi;
5) metodi e tecniche biochimiche;
6) tecniche citogenetiche;
7) tecniche microbiologiche,

ed inoltre un corso opzionale.

2° Anno:

1) colture «in vitro»;
2) cellule somatiche e rigenerazione dei vegetali;
3) miglioramento genetico su parametri fisiologici;
4) miglioramento genetico con tecniche di ingegneria genetica;
5) legislazione e regolamentazione della attività biotecnologica,

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

metodologia statistica nella sperimentazione biologica;
mutagenesi sperimentale;
metodologie avanzate di selezione;
selezione cellulare;
genetica della produzione sementiera;
micropropagazione e tecniche di risanamento;
trattamenti biotecnologici al materiale di propagazione;
immunologia, immunogenetica e uso di anticorpi.

B) INDIRIZZO «AGROBIOLOGICO».

1° Anno:

1) colture «in vitro»;
2) cellule somatiche e rigenerazione dei vegetali;
3) miglioramento genetico con tecniche di ingegneria genetica;
4) miglioramento genetico su parametri fisiologici;
5) legislazione e regolamentazione della attività biotecnologica;
6) metodi e tecniche biochimiche;
7) tecniche citogenetiche;
8) tecniche microbiologiche.

2° Anno:

1) immunologia;
2) interventi biotecnologici nel processo di azotofissazione;
3) colture «in vitro» e produzione di metaboliti per uso farmaceutico, cosmetico ed alimentare;
4) resistenza delle piante alle malattie,

ed inoltre quattro corsi opzionali.

Corsi opzionali:

micropropagazione;
tecniche di risanamento;
miglioramento genetico di funghi antagonisti;
innovazioni tecnologiche nella diagnostica virologica;
indicatori biologici della quantità ambientale;
uso anticorpi per riconoscimento micro e macromolecole;
impiego biomasse microbiche ai fini energetici;
micorizze e batterizzazione di materiale di propagazione vegetale;
fitotossine e micotossine.

Art. 1318. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari e extra-universitari.

Art. 1319. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 4.

Scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare

Art. 1320. — È istituita la scuola di specializzazione in «economia del sistema agro-alimentare» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola si articola nei due seguenti indirizzi:

a) economia del sistema agro-alimentare;

b) assistenza allo sviluppo dei Paesi emergenti.

La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza specialistica dell'economia del sistema agro-alimentare con particolare riferimento:

a) a livello di sistema, all'organizzazione dei suoi settori specie di quello agricolo e dell'industria alimentare — e ai rapporti tra questi settori, in relazione anche all'evoluzione in atto nel mercato internazionale dei prodotti agricoli ed alimentari;

b) a livello aziendale, alla direzione ed alla gestione delle imprese private, cooperative e pubbliche del sistema agro-alimentare;

c) l'indirizzo di assistenza allo sviluppo dei Paesi emergenti si propone di trattare le tematiche indicate ai punti *a)* e *b)* con particolare riferimento alle problematiche dei PVS.

Tali indirizzi sono attivati a giudizio del consiglio della scuola a seconda delle possibilità e delle necessità.

La scuola rilascia il titolo di specialista in economia del sistema agro-alimentare. L'indirizzo seguito sarà riportato soltanto nel certificato di studio.

Art. 1321. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Il primo anno di corso prevede almeno trecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate; il secondo anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 1322. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria e il dipartimento di economia e politica agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1323. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione animale, scienza delle preparazioni alimentari, agricoltura tropicale e subtropicale, chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, scienze statistiche demografiche e attuariali.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 1324. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

A) INDIRIZZO «ECONOMIA DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE».

1° Anno:

1) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (*);
2) economia del sistema agro-alimentare (*);
3) elementi di analisi applicata al sistema agro-alimentare (*);
4) elementi di economia aziendale (*);
5) organizzazione del mercato agro-alimentare (*);
6) statistica economica,

ed inoltre almeno quattro corsi opzionali:

2° Anno:

1) econometria;
2) elementi di analisi applicata al sistema agro-alimentare,

ed inoltre almeno tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

cicli produttivi e gestione delle scorte;
decisioni di investimento;
finanza aziendale;
istituzioni di economia agro-alimentare;
marketing;
programmazione, pianificazione e controllo;
struttura e politiche dei prezzi dei prodotti agro-alimentari;
biotecnologie agro-alimentari (corso progredito);
cicli produttivi e gestione delle scorte (corso progredito);
decisioni di investimento (corso progredito);
economia del comportamento del consumatore;
economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (corso progredito);
economia del sistema agro-alimentare (corso progredito);
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale (corso progredito);
istituzioni di economia agro-alimentare (corso progredito);
marketing (corso progredito);
logistica;
organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane;
organizzazione del mercato agro-alimentare (corso progredito);
politica alimentare;
programmazione, pianificazione e controllo (corso progredito);
ricerca operativa;
struttura e politica dei prezzi dei prodotti agro-alimentari (corso progredito);
teoria, tecnica e valutazione dei prodotti di sviluppo;
biotecnologie agro-alimentari.

B) INDIRIZZO «ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI».

1° Anno:

1) agricoltura e sviluppo economico;
2) economia degli investimenti nel settore agro-alimentare;
3) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (*);
4) economia del sistema agro-alimentare (*);
5) elementi di analisi applicata al sistema agro-alimentare (*);
6) elementi di economia aziendale (*);
7) istituzioni di economia agro-alimentare,

ed inoltre almeno tre corsi opzionali.

(*) Insegnamenti comuni ai due indirizzi.

2° Anno:

1) finanza aziendale;

2) metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura;

3) metodologie di analisi degli investimenti;

4) progettazione, controllo e valutazione di programmi di sviluppo rurale;

5) economia dello sviluppo,

ed inoltre almeno due corsi opzionali.

Corsi opzionali:

organizzazione del mercato agro-alimentare;

programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse;

sociologia dello sviluppo;

biotecnologie agro-alimentari;

lingue I (francese, inglese, spagnolo);

economia forestale;

elementi di storia dello sviluppo;

istituzioni servizi internazionali in agricoltura;

politica alimentare;

sistemi agro-alimentari comparati;

tecnologie agricole e sviluppo rurale;

geografia economica dei PVS;

economia territoriale e delle risorse naturali;

lingue II (francese, inglese, spagnolo);

economia internazionale;

tecnica dei cambi internazionali.

Art. 1325. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in istituzioni universitarie o extra-universitarie.

Art. 1326. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 5.

Scuola di specializzazione in fitopatologia

Art. 1327. — È istituita la scuola di specializzazione in «fitopatologia» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di impartire ai laureati le cognizioni necessarie affinché possano espletare, con la competenza richiesta dalla complessità dei problemi, la loro attività nel campo della fitopatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «fitopatologia».

Art. 1328. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 1329. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1330. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, scienze della produzione animale, scienze forestali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, agricoltura tropicale e subtropicale, chimica e chimica industriale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del precedente articolo.

Art. 1331. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) chimica e biochimica dei fitofarmaci;
2) entomologia e zoologia agraria (biennale);
3) patologia vegetale (biennale);
4) principi del diserbo;
5) terapia vegetale (sostituibile con fitoiatria),

ed inoltre tre corsi opzionali.

2° Anno:

1) economia della difesa delle piante;
2) entomologia e zoologia agraria (biennale);
3) meccanica della distribuzione dei fitofarmaci;
4) patologia vegetale (biennale),

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

acarologia agraria;
applicazioni fitoiatriche;
batteriologia fitopatologica;
diagnostica e terapia fitopatologica;
diserbanti;
entomologia agraria speciale;
entomologia delle piante ortensi, da fiore ornamentali;
entomologia forestale;
entomologia frutticola;
entomologia merceologica;
entomologia urbana;
epidemiologia e previsione delle malattie delle piante;
fisiopatologia vegetale;
fitoiatria;
fitomizologia;
fitopatie da conservazione;
fitopatie non parassitarie;
legislazione fitopatologica;
lotta biologica e integrata;
materiali speciali per le macchine distributrici di prodotti chimici di uso agricolo;
metodi alternativi di lotta alle malattie delle piante;
miglioramento genetico per la selezione di cultivar resistenti;
nematologia agraria;
organizzazione dei servizi di assistenza tecnica in fitopatologia;
patologia delle colture protette;
patologia delle piante forestali;
patologia delle sementi;
residui tossici degli antiparassitari;
tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci;
valutazione dei danni da avversità con elementi di biometria e statistica applicata;
virologia vegetale.

Art. 1332. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 1333. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 6.

Scuola di specializzazione in irrigazione

Art. 1334. — È istituita la scuola di specializzazione in «irrigazione» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola si articola in due indirizzi:

a) colture irrigue;

b) progettazione e gestione di impianti di irrigazione.

Tali indirizzi sono attivati in relazione alle risorse disponibili.

La scuola ha il compito di dare una preparazione ed una qualificazione di elevata professionalità ai laureati che intendano esercitare la loro attività nei molteplici settori interessati alla pianificazione dell'irrigazione, alle tecniche colturali in irriguo ed alla regimazione ed utilizzazione dell'acqua in agricoltura.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «irrigazione».

L indirizzo seguito sarà riportato soltanto nel certificato di studio.

Art. 1335. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento ed un minimo di 150 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di venti iscritti per ogni anno, per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 1336. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria ed il dipartimento di economia e politica agraria e di entomologia e zoologia agraria con annessi laboratori, campi sperimentali ed aziende agrarie sperimentali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1337. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in scienze agrarie, scienze forestali, agricoltura tropicale e sub-tropicale ed ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 1338. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE INDIRIZZI.

1° Anno:

1) complementi di matematica;
2) elementi di idraulica agraria;
3) agronomia 1;
4) agronomia 2;
5) meteorologia e climatologia agraria ed evopotraspirazione;

6) fisica del terreno agrario;
7) complementi di idraulica agraria;
8) metodi e parametri dell'irrigazione;
9) impianti e materiali per l'irrigazione;
10) colture irrigue (parte generale);
11) economia dell'irrigazione,

ed inoltre un corso opzionale scelto tra discipline riguardanti le coltutre irrigue speciali (dal 10° al 16° dell'elenco dei corsi di insegnamento opzionali).

A) INSEGNAMENTI DELL'INDIRIZZO «COLTURE IRRIGUE».

2° Anno:

1) complementi di fisica del terreno;
2) fisiologia dell'acqua nella pianta;
3) complementi sulle colture irrigue 1
4) complementi sulle colture irrigue 2,

ed inoltre un minimo di sei corsi opzionali.

Gli insegnamenti di complementi sulle colture irrigue 1 e 2 possono essere sostituiti da due corsi di insegnamento opzionali, tra quelli inclusi nell'apposito elenco dal 10° al 16°.

B) INSEGNAMENTI DELL'INDIRIZZO «PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE».

2° Anno:

1) costruzioni idrauliche agrarie 1;
2) costruzioni idrauliche agrarie 2;
3) tecnica della progettazione degli impianti;
4) gestione collettiva dell'irrigazione;

ed inoltre un minimo di sei corsi opzionali.

Corsi di insegnamento opzionali:

complementi di chimica del terreno;
complementi di agronomia;
qualità delle acque per l'irrigazione;
uso del suolo e cartografia;
approvvigionamento idrico e pianificazione;
impianti speciali, problemi energetici ed automazione;
drenaggio dei terreni irrigui;
strumenti e metodi di misura per l'irrigazione;
patologia delle colture irrigue;
colture foraggere irrigue;
colture industriali irrigue;
risicoltura;
colture orticole irrigue;
colture arboree irrigue;
colture ornamentali e da fiore irrigue;
irrigazione delle colture protette;
analisi dei sistemi irrigui;
irrigazione ed impatto ambientale;
legislazione sulla bonifica e sulle acque;
pianificazione economica del territorio irriguo;
informatica e modelli riguardanti le colture irrigue.

Art. 1339. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi di insegnamento opzionaali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività pratica e sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 1340. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ui sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 7.

Scuola di specializzazione in miglioramento genetico e produzione delle sementi

Art. 1341. — È istituita la scuola di specializzazione in «miglioramento genetico e produzione delle sementi» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specializzate nel campo del miglioramento genetico delle piante agrarie e della produzione sementiera dalla costituzione delle varietà alla commercializzazione della relativa semente.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «miglioramento genetico e produzione delle sementi».

Art. 1342. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 1343. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1344. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in scienze agrarie.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quello richiesto nel comma precedente del presente articolo.

Art. 1345. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) risorse genetiche vegetali;
2) fisiologia della produzione e della propagazione vegetativa;
3) mutagenesi sperimentale;
4) tecniche citogenetiche;
5) biotecnologie genetiche;
6) genetica della produzione sementiera;
7) metodi e tecniche biochimiche;
8) metodologie avanzate di selezione;
9) metodologia sperimentale in agricoltura,

ed inoltre un corso opzionale.

2° Anno:

1) biologia e fisiologia del seme;
2) agrotecnica della produzione sementiera;
3) tecnologia delle sementi;
4) patologia e difesa delle sementi;
5) analisi delle sementi;
6) legislazione e certificazione delle sementi;
7) aspetti economici del miglioramento genetico e dell'attività sementiera,

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali:

miglioramento genetico e produzione del seme dei cereali;
miglioramento genetico e produzione del seme delle leguminose da granella;
miglioramento genetico e produzione del seme delle colture industriali;
miglioramento genetico e produzione del seme di piante ortensi;
miglioramento genetico e produzione del seme di piante floreali;
miglioramento genetico e produzione del seme delle piante foraggere;
miglioramento genetico e produzione del seme di piante officinali;
miglioramento genetico e produzione del seme di piante legnose da frutto;
miglioramento genetico e produzione del seme di piante forestali;
tecnica vivaistica.

Art. 1346. — All'inizio di ciascun corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitaria

Art. 1347. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 8.

Scuola di specializzazione in qualità dei prodotti zootecnici

Art. 1348. — È istituita la scuola di specializzazione in «qualità dei prodotti zootecnici» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

a) qualità della carne;
b) qualità del latte.

Tali indirizzi sono attivati a giudizio della scuola secondo le possibilità e le necessità.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della problematica tecnica ed economica inerente alla qualità dei prodotti zootecnici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «qualità dei prodotti zootecnici». L'indirizzo seguito sarà riportato soltanto nel certificato di studio.

Art. 1349. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 1350. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola, la facoltà di agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1351. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, scienze delle produzioni animali, scienze delle preparazioni alimentari, medicina veterinaria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 1352. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

A) INDIRIZZO «QUALITÀ DELLA CARNE».

1° Anno:

1) anatomia degli animali in produzione zootecnica (*);
2) biologia molecolare e ingegneria genetica (*);
3) catena operativa nei macelli;
4) conservazione della carne;
5) miglioramento genetico;
6) miopoiesi nei ruminanti;
7) miopoiesi nei non ruminanti;
8) fisioclimatologia (*).

2° Anno:

1) biochimismo «post mortem» della carne;
2) caratteristiche chimiche della carne;
3) caratteristiche reologiche e colorimetriche della carne;
4) commercializzazione della carne;
5) igiene e microbiologia della carne;
6) legislazione nella vendita della carne;
7) preparazione della carne per la vendita;
8) valutazione delle caratteristiche qualitative della carne;
9) valutazione della carcassa degli animali in produzione zootecnica.

B) INDIRIZZO «QUALITÀ DEL LATTE».

1° Anno:

1) anatomia degli animali in produzione zootecnica (*);
2) biochimismo del latte;
3) fisioclimatologia (*);
4) fisiologia della galattopoiesi;
5) galattopoiesi nel bovino;
6) galattopoiesi nel bufalo;
7) galattopoiesi nell'ovi-caprino;
8) igiene e profilassi;
9) miglioramento genetico della qualità del latte.

2° Anno:

1) biologia molecolare e ingegneria genetica (*);
2) caratteristiche qualitative del latte destinato al consumo diretto;
3) caratteristiche qualitative del latte destinato alla trasformazione casearia e al frazionamento industriale;
4) commercializzazione e legislazione del latte;
5) conservazione del latte;
6) metodologia di valutazione delle caratteristiche qualitative del latte;
7) microbiologia lattiero-casearia.

Art. 1353. — All'inizio di ciascun corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

(*) Insegnamenti comuni ai due indirizzi.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 1354. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 9.

Scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali

Art. 1355. — È istituita la scuola di specializzazione in «valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola si articola nei seguenti sei indirizzi:

a) difesa e conservazione del suolo;
b) difesa e conservazione delle acque;
c) valutazione e gestione del territorio agricolo;
d) valutazione e gestione del territorio forestale;
e) utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate;
f) tecniche agricole ambientali.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali». L'indirizzo seguito sarà riportato soltanto nel certificato di studio.

Art. 1356. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede un impegno complessivo di seicento ore di cui quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate di laboratorio o di campagna e di eventuali viaggi di studio.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 1357. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria e il dipartimento di economia e politica agraria con annessi i laboratori e le aziende e i campi gestiti a qualunque titolo dagli organi della stessa facoltà.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1358. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e in agricoltura tropicale e subtropicale, in possesso del diploma di abilitazione.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 1359. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno (comune a tutti gli indirizzi):

1) ecosistemi naturali e antropizzati;
2) informatica applicata ai sistemi agro-forestali;
3) legislazione e diritto ambientale;
4) pedologia;
5) sistemi di rilievo e acquisizione dei dati agrometereologici;
6) socio-economia delle risorse agro-forestali;
7) telerilevamento, fotointerpretazione e cartografia.

A) INDIRIZZO «DIFESA E CONSERVAZIONE DEL SUOLO».

2° Anno:

1) analisi dei processi erosivi;
2) aspetti socio-economici della conservazione del suolo;
3) degradazione chimica dei suoli;
4) geologia applicata;
5) interventi agronomici;
6) opere per la correzione dei torrenti;
7) stabilizzazione dei versanti,

ed inoltre tre corsi opzionali.

B) INDIRIZZO «DIFESA E CONSERVAZIONE DELLE ACQUE».

2° Anno:

1) aspetti socio-economici dell'uso delle acque in agricoltura;
2) bilancio idrologico nei bacini agro-forestali;
3) idrogeologia;
4) inquinamento delle acque da fonti agricole ed industriali;
5) legislazione e diritto nell'uso delle acque in agricoltura;
6) pianificazione degli interventi sistematori;
7) qualità delle acque per usi agricoli;
8) raccolta e gestione delle acque per uso agricolo,

ed inoltre due corsi opzionali.

C) INDIRIZZO «VALUTAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO».

2° Anno:

1) agrometeorologia;
2) economia delle risorse naturali e degli interventi;
3) geomorfologia;
4) programmazione degli interventi sul territorio agricolo;
5) valutazione delle capacità e suscettività d'uso del territorio,

ed inoltre tre corsi opzionali.

D) INDIRIZZO «UTILIZZAZIONE E RECUPERO DELLE AREE SVANTAGGIATE».

2° Anno:

1) aridocoltura;
2) climatologia e metereologia;
3) complementi di idrologia;
4) morfogenesi e stabilità territoriale;
5) socio-economia delle aree svantaggiate;
6) tecniche di rimboschimento nelle zone aride;
7) uso e gestione dei pascoli naturali;
8) valutazione delle capacità d'uso del territorio,

ed inoltre due corsi opzionali.

E) INDIRIZZO «VALUTAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO FORESTALE».

2° Anno:

1) aspetti socio-economici;
2) ecologia applicata;
3) meterologia applicata;
4) metodi di valutazione dell'impianto ambientale;
5) modellistica ecologica;
6) simulazione idrologica e previsione delle piene;
7) tecniche di rimboschimento e bio-ingegneria forestale,

ed inoltre due corsi opzionali.

F) INDIRIZZO «TECNICHE AGRICOLE AMBIENTALI».

2° Anno:

1) ecofisiologia vegetale;
2) fitosociologia;
3) fitogeografia;
4) gestione e confronto della flora infestante;
5) lotta biologica integrata;
6) qualità e valore alimentare delle produzioni agrarie;
7) sistemi agricoli poli-colturali.
8) uso e riciclo delle biomasse e necromasse in agricoltura,

ed inoltre un corso opzionale.

Corsi opzionali:

analisi chimico-agraria;
chimica analitica agraria;
chimica e biochimica dei fitofarmaci;
classificazione agronomica dei suoli;
controllo dell'erosione;
fotointerpretazione e cartografia dei suoli;
idraulica ed idrologia dei corsi d'acqua naturali;
influenza idrologica della vegetazione;
inquinamento da biotipi;
inquinamento del suolo da fonti agricole, industriali, urbane;
microbiologia del suolo;
modelli di utilizzazione e gestione delle risorse naturali;
modellistica del ciclo erosivo;
pianificazione degli interventi di sistemazione;
problemi di degradazione e desertificazione dei suoli;
prodotti chimici usati in agricoltura;
protezione dalle valanghe;

simulazione idrologica e previsione delle piene;
tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto idraulico del territorio;
uso e riciclo delle biomasse in agricoltura;
valutazione chimico-agraria del suolo;
valutazione e controllo delle piene.

Ciascun anno accademico è suddiviso in due semestri. L'afferenza delle discipline a ciascun semestre è stabilita dal consiglio della scuola all'inizio di ogni anno accademico. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di frequenza che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei processi compiuti.

Art. 1360. — All'inizio di ciascun anno gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Lo specializzando dovrà inoltre svolgere, sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, il tirocinio pratico.

La frequenza ai corsi e l'effettuazione del tirocinio pratico sono obbligatori.

Art. 1361. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 10.

Scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia

Art. 1362. — È istituita la scuola di specializzazione in «viticoltura ed enologia» presso l'Università degli studi di Napoli. La scuola ha lo scopo di dare ai laureati una specifica preparazione nel settore viticolo ed enologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «viticoltura ed enologia».

Art. 1363. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 1364. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria e i dipartimenti di entomologia e zoologia agraria e di economia e politica agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1365. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, chimica, scienze forestali, scienze delle preparazioni alimentari, chimica industriale, ingegneria chimica, scienze naturali, scienze biologiche, agricoltura tropicale e sub-tropicale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 1366. — Le materie d'insegnamento, tutte semestrali, sono le seguenti:

1° Anno:

1) viticoltura generale;
2) biologia viticola;
3) chimica enologica;
4) esercitazioni di chimica enologia;
5) microbiologia enologica;
6) esercitazioni di microbiologia enologica;
7) costruzioni enologiche;
8) legislazione viticolo-enologica;
9) economia del mercato vitivinicolo;
10) meccanica enologica;
11) degustazione,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) ampelografia;
2) tecnica viticola;
3) esercitazioni di tecnica viticola;
4) tecnologia enologica;
5) esercitazioni di tecnologia enologica;
6) meccanizzazione della viticoltura;
7) zoologia viticola;
8) patologia viticola;
9) organizzazione aziendale;
10) tecniche di mercato,

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali:

acarologia agraria;
agrometeorologia;
analisi contabile in agricoltura;
antiparassitari agricoli;
applicazioni fitoiatriche;
biotecnologia delle fermentazioni;
chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori;
chimica delle fermentazioni;
chimica e tecnologia degli aromi alimentari:
climatologia;
controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura;

cooperazioni ed associazione in agricoltura;
danni alle colture da avversità atmosferiche;
detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;
diagnostica e terapia fitovirologica;
diserbanti;
ecofisiologia vegetale;
entomologia viticola;
enzimologia;
epidemiologia e previsione delle malattie delle piante;
fertilità del suolo e nutrizione delle piante;
finanziamento e credito in agricoltura;
fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli;
fitoiatria;
fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura;
genesi, classificazione e cartografia dei suoli;
irrigazione e drenaggio;
lotta alle malerbe;
lotta biologica e integrata;
lotta biologica e integrata alle ampelopatie;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
metodi alternativi di lotta alle ampelopatie;
metodologia statistica e sperimentale in agricoltura;
metodologie avanzate di selezione genetica;
nematologia agraria;
sistemazioni idrauliche e difesa del suolo;
tecnica vivaistica;
tecniche di lotta biologica;
tecnologia delle bevande alcoliche;
tecnologia delle fermentazioni;
tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta;
virologia vegetale.

Art. 1367. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1368. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0524

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216 e la tabella XV-*ter* ad esso allegata;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica allo statuto dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Presto atto che il corso di laurea in psicologia è previsto nel piano quadriennale 1986-90;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 luglio 1989;

Visto il decreto rettorale del 16 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 13 novembre 1989, relativo all'istituzione del corso di laurea in psicologia;

Considerato che nel citato decreto è stata omessa la modifica dell'art. 37 (ex 41) relativo all'elencazione delle lauree e del diploma conferiti dalla facoltà di magistero, conseguente alla istituzione del corso di laurea in psicologia:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 1 del decreto rettorale n. 2624 del 16 ottobre 1989, relativo all'istituzione del corso di laurea in psicologia, si inserisce un successivo art. 2 che,

modificando l'art. 37 (ex 41), relativo all'elencazione delle lauree e diplomi conferiti dalla facoltà di magistero, così recita:

«L'art. 37 (ex 41), in conseguenza dell'istituzione del corso di laurea in psicologia è così modificato:

La facoltà di magistero conferisce le seguenti lauree e diploma:

a) laurea in materie letterarie;

b) laurea in pedagogia;

c) laurea in lingue e letterature straniere;

d) laurea in psicologia;

e) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari».

Cagliari, addì 11 dicembre 1989

Il rettore: CASULA

90A0523

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente la istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di colpocitologia approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 14 febbraio 1989;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 20 settembre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 378 dello statuto, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Modena è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici di colpocitologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 439, viene inserita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di colpocitologia:

Art. 440. — E istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di colpocitologia presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di formare tecnici di colposcopia e di citologia diagnostica.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di colpocitologia.

Art. 441. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Art. 442. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di anatomia e istologia patologica.

Art. 443. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate, eventualmente, da un colloquio per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 444. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di istologia, citologia ed embriologia umana;

nozioni di anatomia e istologia dell'apparato genitale femminile;

nozioni di microbiologia applicata alla ginecologia;

nozioni di patologia general.

nozioni di endocrinologia ginecologica;

tecniche citologiche;

colposcopia e colpomicroscopia.

2° *Anno:*

metodologie per lo screening dell'apparato ginecologico;

citoistochimica ed elementi di immunologia;

tecniche citologiche;

laparoscopia ecografia e tecniche strumentali di impiego nella diagnosi precoce dei tumori;

elementi di ginecologia oncologica preventiva;

citopatologia cervicale e vulvo vaginale;

citopatologia endometriale;

citopatologia dell'ovaio e delle cavità sierose;

citopatologia ghiandola mammaria;

colposcopia e colpofotografia;

elementi di tecnica sanitaria ed infermieristica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzioni di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 445. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di anatomia umana e istologia patologica;
sezione di cardiodiagnosi;
laboratorio di citologia;
citochimica e immunocitochimica;
ambulatorio di colposcopia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 446. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, addì 16 dicembre 1989

Il rettore: VELLANI

90A0525

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

(2ª pubblicazione) Elenco n. 1

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 Mod. 25-A. — Data 22 dicembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

90A0328

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991

Si rende noto che il giorno 28 febbraio 1990, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie vigenti degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° marzo 1990, nella medesima sale ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1990.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0528

N. 19

Corso dei cambi del 26 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1255,300	1255,300	1255,70	1255,300	1255,300	1255,300	1255,550	1255.300	1255,300	1255,30
E.C.U.	1515,350	1515,350	1515 —	1515.350	1515,350	1515,350	1515.240	1515,350	1515,350	1515,35
Marco tedesco	743,800	743,800	744 —	743,800	743,800	743,800	743,850	743.800	743,800	743,80
Franco francese.	218,940	218,940	219,15	218.940	218,940	218,940	218,920	218.940	218.940	218,94
Lira sterlina.	2088.400	2088,400	2092 —	2088,400	2088,40	2088,400	2089.610	2088.400	2088.400	2088,40
Fiorino olandese	660,260	660,260	660,25	660,260	660.260	660.260	660,310	660.260	660.260	660,26
Franco belga	35,569	35,569	35,585	35,569	35,569	35.569	35.570	35,569	35,569	35.56
Peseta spagnola.	11,488	11,488	11.50	11,488	11,488	11,488	11,491	11.488	11,488	11,48
Corona danese	192.230	192,230	192,50	192.230	192,230	192.230	192.240	192,230	192,230	192,23
Lira irlandese	1969,900	1969,900	1970 —	1969,900	1969.90	1969,90	1970 —	1969,900	1969,900	—
Dracma greca	7,961	7,961	7,96	7,961	7.961	7,961	7.960	7.961	7,961	—
Escudo portoghese	8,452	8,452	8,45	8.452	8,452	8,452	8,454	8.452	8,452	8,43
Dollaro canadese	1050,800	1050,800	1050 —	1050,800	1050,800	1050,80	1050.800	1050.800	1050,800	1050,80
Yen giapponese	8,762	8,762	8,77	8,762	8,762	8,762	8,761	8,762	8.762	8,76
Franco svizzero	841,980	841,980	842,50	841.980	841,980	841,980	842,05	841.980	841.980	841,98
Scellino austriaco	105,620	105,620	105,60	105:620	105,620	105,62	105.627	105.620	105.620	105.62
Corona norvegese	192,850	192,850	192,75	192.850	192.850	192,85	192.450	192.850	192.850	192,85
Corona svedese	205,250	205,250	204,25	205,250	205,25	205,25	204.250	205.250	205.250	205.25
Marco finlandese	314,720	314,720	315,50	314,720	314,720	314.72	316.050	314.720	314.720	—
Dollaro australiano.	954,500	954,500	954 —	954,500	954.500	954.50	955 —	954.500	954,500	954,50

Media dei titoli del 26 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100.950
» 9% » » 1976-91	98,400
» 10% » » 1977-92	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,475
» » » 22- 6-1987/91	91,625
» » » 18- 3-1987/94	75.625
» » » 21- 4-1987/94	76,425
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	92.650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,625
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	91,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8.50% 18- 9-1987/93	90.275
» » » TR 2,5% 1983/93	85.950
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100.250
» » » » 16- 8-1985/90.	100,125
» » » » 18- 9-1985/90.	100 —
» » » » 18-10-1985/90.	100.025
» » » » 1-11-1983/90.	101.050
» » » » 18-11-1985/90.	100,175
» » » » 1-12-1983/90.	101.075
» » » » 18-12-1985/90.	100.250
» » » » 1- 1-1984/91	101.375
» » » » 17- 1-1986/91	100.350
» » » » 1- 2-1984/91	101,300
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,425
» » » »	1- 5-1984/91	100,475
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,525
» » » »	1- 9-1984/91	100,250
» » » »	1-10-1984/91	100.250
» » » »	1-11-1984/91	100.225
» » » »	1-12-1984/91	100.175
» » » »	1- 1-1985/92	100,725
» » » »	1- 2-1985/92	100,150
» » » »	18- 4-1986/92	99,025
» » » »	19- 5-1986/92	98,050
» » » »	20- 7-1987/92	98,550
» » » »	19- 8-1987/92	98,400
» » » »	1-11-1987/92	98 —
» » » »	1-12-1987/92	98,175
» » » »	1- 1-1988/93	97,675
» » » »	1- 2-1988/93	97,475
» » » »	1- 3-1988/93	97,225
» » » »	1- 4-1988/93	97.175
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	99,025
» » » »	18- 6-1986/93	96.150
» » » »	1- 7-1988/93	98,850
» » » »	17- 7-1986/93	96,275
» » » »	1- 8-1988/93	98,625
» » » »	19- 8-1986/93	95,575
» » » »	1- 9-1988/93	97,875
» » » »	18- 9-1986/93	95,525
» » » »	1-10-1988/93	97,750
» » » »	20-10-1986/93	96.075
» » » »	1-11-1988/93	98.225
» » » »	18-11-1986/93	96,850
» » » »	19-12-1986/93	97,175
» » » »	1- 1-1989/94	97,925
» » » »	1- 2-1989/94	97,500
» » » »	1- 3-1989/94	97,925
» » » »	15- 3-1989/94	96,975
» » » »	1- 4-1989/94	97,150
» » » »	1-10-1987/94	97.750
» » » »	1- 2-1985/95	98 —
» » » »	1- 3-1985/95	94 —
» » » »	1- 4-1985/95	93,700
» » » »	1- 5-1985/95	93,825
» » » »	1- 6-1985/95	94 —
» » » »	1- 7-1985/95	95 —
» » » »	1- 8-1985/95	94.250
» » » »	1- 9-1985/95	94,375
» » » »	1-10-1985/95	94,750
» » » »	1-11-1985/95	95 —
» » » »	1-12-1985/95	95,725
» » » »	1- 1-1986/96	95,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,275
» » » »	1- 2-1986/96	95,750
» » » »	1- 3-1986/96	94.450
» » » »	1- 4-1986/96	93,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,675
» » » »	1- 6-1986/96	94,575
» » » »	1- 7-1986/96	94,550
» » » »	1- 8-1986/96	93,475
» » » »	1- 9-1986/96	93,550
» » » »	1-10-1986/96	92,925
» » » »	1-11-1986/96	93,050
» » » »	1-12-1986/96	93,950
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,275
» » » »	18- 2-1987/97	93,225
» » » »	1- 3-1987/97	92,950
» » » »	1- 4-1987/97	92,350
» » » »	1- 5-1987/97	92,600
» » » »	1- 6-1987/97	93,025
» » » »	1- 7-1987/97	93,425
» » » »	1- 8-1987/97	92,450
» » » »	1- 9-1987/97	96,175

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1990	100 —
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,575
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,575
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,025
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,525
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,350
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,425
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,025
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,225
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,275
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,675
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,350
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,475
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,275
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,350
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,300
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,825
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,150
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,200
» » »	9,25%	1-10-1990	99,200
» » »	11,50%	1-10-1990	99,350
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	99,100
» » »	9,25%	1-12-1990	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,575
» » »	11,50%	1-11-1991	97,325
» » »	11,50%	1-12-1991	97,450
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,450
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,550
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,050
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,225
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,600
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,700
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,275
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,725
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,525
» » »	12,50%	1-10-1992	97,450
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,450
» » »	12,50%	1-11-1993	96,675
» » »	12,50%	17-11-1993	96,600
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,700

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,100
» » » »	16- 7-1984/91	11.25%	100,800
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95.400
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	93,550
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	93.250
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	93.750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,600
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	98 —
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	98,475
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	95.300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,125
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,975
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,875
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,975
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,450
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	92,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,900

90M26010

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 2 novembre 1989 sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con la decorrenza di seguito specificata:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1990:

DUMIROX - *SCHERING*			
30 compresse 50 mg	RB40	25.365	026104012
ENANTONE DEPOT - *TAKEDA*			
im sottoc. 1 fl liof 3,75 mg + f solv ml 2	A	373.565	027066012
ESTRADERM TTS - *CIBA GEIGY*			
6 sistemi transdermici 25 mcg	RB40	12.870	026779013
6 sistemi transdermici 50 mcg	RB40	17.710	026779025
6 sistemi transdermici 100 mcg	RB40	21.060	026779037
ESTROCLIM - *SIGMA TAU*			
«50» 6 sistemi transdermici 50 mcg	RB40	18.165	027318017
«100» 6 sistemi transdermici 100 mcg	RB40	21.600	027318029
FAMODIL - *SIGMA TAU*			
iv 10 f liof 20 mg + 10 f solv	SB40	27.175	025924034
FEVARIN - *UCM DIFME*			
30 compresse 50 mg	RB40	25.365	027045018
FITOSTIMOLINE - *DAMOR*			
lav vag 5 fl 140 ml + 5 cannule	B40	25.140	009115066
crema vag 60 g + 12 applicatori	B40	10.895	009115078
GASTRIDIN - *MERCK SHARP & DOHME*			
ev 10 flac mg 20 + 10 f solv 5 ml	SB40	28.085	025925037
ITRIN - *ABBOTT*			
30 compresse 1 mg	B40	18.625	026929012
30 compresse 2 mg	B40	33.165	026929024
14 compresse 5 mg	B40	37.310	026929036
LYCAMED - *UCB*			
«100» gran 10 buste g 2,8	B40	4.655	026532010
«400» gran 10 buste g 11,2	B40	10.255	026532022
granulato g 225	B40	15.440	026532034
MAVERAL - *FARMADES*			
30 compresse 50 mg	RB40	25.365	026102018
MONTRICIN - *SPA*			
12 candel vagin 25.000 U.	B40	7.255	025046020
MOTIAX - *NEOPHARMED*			
iv 10 fl liof 20 mg + 10 f solv	SB40	28.085	026040055
MUVIAL - *ITALFARMACO*			
30 capsule mg 100	B40	7.320	026641011
30 capsule mg 200	B40	11.135	026641047
30 bustine mg 100	B40	9.290	026641023
30 bustine mg 200	B40	12.825	026641035
10 flac aerosol mg 300	B40	9.745	026641050
NAPRIZIDE - *SIGMA TAU*			
14 compresse 20 mg + 12,5 mg	B40	26.210	027395019
PILOGEL - *ALCON*			
topico ocul 5 g gel acquoso	B40	6.900	026211019

PORTOLAC - *ZYMA*			
30 cpr mast 5 g	B40	13.380	026814018
os polvere 200 g	B40	14.140	026814020
BB os polv 30 bust 5 g	B40	13.090	026814032
os polv 20 bust 10 g	B40	15.870	026814044
RIFATER - *LEPETIT*			
40 confetti	B30	14.340	026981011
SINARTROL - *SPA*			
crema 50 g 1,5%	B40	30.605	026396034

Con decorrenza 2 gennaio 1990 sono inoltre prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale le seguenti specialità medicinali:

ACEDIUR - *GUIDOTTI*			
«Mite» 12 compresse	B40	17.025	025767029
ACEPLUS - *SQUIBB*			
«Mite» 12 compresse	B40	17.025	026067025

Con decreto ministeriale 18 novembre 1989 la specialità medicinale **VIRDEX**, nelle confezioni Forte 5 supposte e Normale 5 supposte, della ditta Fulton Medicinali di Milano, è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Con decreto ministeriale 28 novembre 1989 la specialità medicinale **GEROBION** 30 capsule, della ditta Bracco di Milano, è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente i farmaci predetti non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 la specialità medicinale **AFLOBEN** nelle confezioni collutorio 120 ml e gel 50 g, della ditta Esseti di Napoli, è stata collocata, con la nuova denominazione «**AFLORAL**», nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente le due confezioni collutorio 120 ml e gel 50 g della suddetta specialità medicinale non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
BEBULIN TIM 3 - *IMMUNO*	**BEBULIN TIM 3** - *IMMUNO* (D.M. 13-12-1989)
iv 1 fl 200 U.I. + 10 ml solv SA (cod. 022719049)	iv 1 fl 200 U.I. + 10 ml solv + set SA (cod. 022719064)
iv 1 fl 500 U.I. + 10 ml solv SA (cod. 022719037)	iv 1 fl 500 U.I. + 10 ml solv + set SA (cod. 022719052)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
CEFAZONE - *FIRMA*	**CEFAZONE** - *LOCATELLI* (D.M. 13-12-1989)
EFFERALGAN - *RHONE-POULENC*	**EFFERALGAN** - *UPSAMEDICA* (D.M. 13-11-1989)
FEIBA - *IMMUNO*	**FEIBA TIM 3** - *IMMUNO* (D.M. 13-12-1989)
iv 1 fl 1000 U.I. + 20 ml solv SA (cod. 024744031)	iv 1 fl 1000 U.I. + 20 ml solv + set SA (cod. 024744056)
iv 1 fl 500 U.I. + 20 ml solv SA (cod. 024744029)	iv 1 fl 500 U.I. + 20 ml solv + set SA (cod. 024744043)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
GEMLIPID - *MENARINI*	**GEMLIPID** - *FIRMA* (D.M. 2-1-1990)
GLIATILIN - *ITALFARMACO*	**GLIATILIN** - *ITALFARMACO* (D.M. 5-12-1989)
«400» 14 cps gelatina molle 400 mg (cod. 025937020)	14 cps gelatina molle 400 mg (cod. immutato)
KATABIOS - *FARMITALIA ERBA*	**KATABIOS** - *SIT* (D.M. 13-11-1989)
LAUROMICINA - *DUKRON ITAL.*	**LAUROMICINA** - *LAFARE* (D.M. 5-12-1989)
MOD - *IRBI*	**MOD** - *IRBI* (D.M. 2-1-1990)
scir estemp 120 ml 0,1% (cod. 025832027)	scir pronto all'uso 120 ml 0,1% (cod. 025832080)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 1° maggio 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
NIFLAM - *RHONE POULENC*	**NIFLAM** - *UPSAMEDICA* (D.M. 13-11-1989)
PROTIADEN - *DR. FORMENTI*	**PROTIADEN** - *BOOTS ITALIA* (D.M. 18-11-1989)
PROTROMPLEX - *IMMUNO*	**PROTROMPLEX TIM 3** - *IMMUNO* (D.M. 13-12-1989)
1 fl 200 U.I. + 20 ml sol. SA (cod. 023288020)	iv 1 fl 200 U.I. + 20 ml solv + set SA (cod. 023288044)
iv 1 fl 500 U.I. + 20 ml solv SA (cod. 023288018)	iv 1 fl 500 U.I. + 20 ml solv + set SA (cod. 023288032)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1989.

PROVERTIN UM - *IMMUNO*
iv 1 fl 200 U.I. + 10 ml solv SA (cod. 024748016)
iv 1 fl 500 U.I. + 10 ml solv SA (cod. 024748028)

PROVERTIN UM TIM 3 - *IMMUNO* (D.M. 13-12-1989)
iv 1 fl 200 U.I. + 10 ml solv SA (cod. 024748030)
iv 1 fl 500 U.I. + 10 ml solv SA (cod. 024748042)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1989.

PROXINE - *GIUSTINI*

SUCRAMAL - *MALESCI*
40 cpr gl (cod. 025724028)

PROXINE - *DEL SAZ FILIPPINI* (D.M. 18-11-1989)

SUCRAMAL - *MALESCI* (D.M. 13-11-1989)
40 cpr mastic gl (cod. immutato)

Le confezioni prodotte prima del 13 novembre 1989, data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica, sono esitabili fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Con decreti ministeriali 17 novembre 1989 le specialità medicinali a nome delle ditte Fisons Farmaceutici e Italchimici sono registrate a nome della ditta Fisons Italchimici.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1989 le specialità medicinali a nome della ditta Essex sono registrate a nome della ditta Schering Plough.

ERRATA-CORRIGE

Al comunicato del Ministero della sanità pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989, deve essere apportata la seguente correzione:

alla pagina 22, nella seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

dove è scritto: «EPARGEN - *TEOFARMA*»

si legga: «*EFARGEN* - TEOFARMA»

90A0529

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno sito in Uscio (Genova), disposta dalla sig.ra Agnese Cabona con atti pubblici a rogito dott. Carlo Carosi, notaio in Recco, numeri di repertorio 8603 e 9198.

90A0530

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Teseo Ermando di Castellalto

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1989 la riscossione del carico tributario di lire 691.708.566 dovuto dalla ditta Teseo Ermando di Castellalto (Teramo) è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Teramo nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A0531

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 26 gennaio 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Precisa di G. Colla e C. S.a.s.», con sede in Udine, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 26 gennaio 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Check Up aziendale S.r.l. - Società di revisione», con sede legale in Padova, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 26 gennaio 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Emil Audit - Società a responsabilità limitata», con sede in Rubiera (Reggio Emilia), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

90A0532

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di miccia a lenta combustione

Con decreto ministeriale n. 559 C 12902-XV J del 3 ottobre 1989 la miccia a lenta combustione nei due tipi: comune ed impermeabile fabbricata dalla soc. Polverifici B. Cocciuti è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificata nella 5ª categoria, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A0533

REGIONE PUGLIA

Varianti al piano regolatore generale dei comuni di Bari, Fasano, San Giovanni Rotondo e San Severo

La giunta regionale pugliese, con atto n. 5587 del 19 ottobre 1989 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare la variante al piano regolatore generale adottata dal comune di Bari con delibera del consiglio comunale n. 1709/1987, afferente la destinazione a zona annonaria dell'area ubicata in via Amendola.

La giunta regionale pugliese, con atto n. 5594 del 19 ottobre 1989 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare i progetti relativi alla costruzione di vari cavalcaferrovia, in variante al piano regolatore generale, proposti dal comune di Fasano (Brindisi) con propria delibera del consiglio comunale n. 457 dell'8 aprile 1986.

La giunta regionale pugliese, con atto n. 5591 del 19 ottobre 1989 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di integrare il dispositivo della delibera della giunta regionale n. 10656/1987, adottata dal comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), con l'inserimento, fra le osservazioni accolte, dell'osservazione n. 81 presentata dalla sig.ra Lecce Nerina Zuffi.

La giunta regionale pugliese, con atto n. 5595 del 19 ottobre 1989 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di convalidare e di fare proprio il decreto del presidente della giunta regionale n. 321 del 17 gennaio 1972, con il quale venne approvata la variante al piano regolatore generale riguardante le prescrizioni per l'esecuzione dell'attività costruttiva prevista per l'edificazione di completamento dei lotti della zona «B», adottata dal comune di San Severo (Foggia) con deliberazioni della giunta municipale n. 358/1972 e n. 88/1972.

90A0536

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes des Ministerialdekretes Nr. 067 vom 27. Dezember 1989 in deutscher Sprache; es betrifft die Aufteilung unter den Regionen und Autonomen Provinzen des Gesamtbetrages von Lire 143.992.000 für das Jahr 1989 (siehe Staatsgesetz vom 27. Oktober 1951, Nr. 1208 und Staatsgesetz 281/70).

Im Sinne von Art. 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgematch, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 7 vom 13. März 1990 der vollständige Wortlaut des Ministerialdekretes Nr. 067 vom 27. Dezember 1989 über die Aufteilung unter den Regionen und Autonomen Provinzen des Gesamtbetrages von Lire 143.992.000 für das Jahr 1989 (siehe Staatsgesetz vom 27. Oktober 1951, Nr. 1208 und Staatsgesetz 281/70), veröffentlicht ist; der italienische Text dieses Ministerialdekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik Italien auf Seite 16 kundgemacht.

90A0535

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	**L. 296.000**
semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	**L. 166.000**
semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
annuale	**L. 52.000**
semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	**L. 166.000**
semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo; ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 2 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000